



COMUNE DI INZAGO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Settore Finanziario

INFORMATIVA SALDO IMU 2020

Scadenza 16 dicembre 2020

La Legge di bilancio 2020 con decorrenza dal 01/01/2020 riorganizza la tassazione comunale sugli immobili. Con l'abrogazione della IUC il legislatore ha riformulato la disciplina IMU in un unico testo normativo (contenuto nell'art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27.12.2019 n. 160) abolendo la TASI ma mantenendo valide le norme relative alla componente Tari.

L'abitazione principale, così come le fattispecie ad esse equiparate per legge, non costituisce presupposto d'imposta, salvo che si tratti di unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7).

A SEGUITO DELL'ABROGAZIONE DELLA TASI NON È PIÙ PREVISTA LA QUOTA PER L'INQUILINO.

NUOVA IMU

Per il 2020 sono previste delle **esenzioni** dall'applicazione dell'IMU per le seguenti categorie di immobili:

- Abitazioni principali ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinati a studenti universitari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- Casa coniugale assegnata al genitore a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Immobile posseduto e non concesso in locazione, e non concesso in locazione, dal personale, appartenente alle Forze Armate o alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quelli dipendente, dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- Unità immobiliare posseduta ai sensi dell'art. 540, secondo comma, del codice civile, così come modificato dalla L. 19.05.1975 n.151, dal coniuge supersite.

ATTENZIONE! NON È PIÙ PREVISTA L'ESENZIONE PER L'UNITÀ IMMOBILIARE DISABITATA DI TITOLARI DI PENSIONE ISCRITTI A.I.R.E.

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, **è ridotta al 75 per cento.**

Per tutti gli altri immobili, l'IMU continua ad essere applicata.

Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti (comodato d'uso)

Ai fini dell'applicazione delle aliquote dell'IMU, s'intende per "abitazione concessa in uso gratuito ai parenti" l'unità immobiliare e le relative pertinenze concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori/figli).

Il comodante è tenuto a versare l'IMU con l'applicazione dell'aliquota stabilita per "altro Fabbricato" nella misura del 50% sulla base imponibile, fatta eccezione per quelle classificate nella categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7).

Per poter usufruire delle agevolazioni di cui sopra si devono verificare le seguenti condizioni:

- a) Il comodante deve possedere un solo immobile ad uso abitativo in Italia oltre a quello concesso in comodato;
- b) L'immobile posseduto ai sensi della lettera a) deve essere adibito ad abitazione principale del comodante e trovarsi nello stesso paese dell'immobile concesso in comodato;
- c) Il contratto di comodato dev'essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

Al fine dell'applicazione della riduzione, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione.

Il beneficio si estende, in caso di decesso del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Scadenze e modalità di versamento

Le scadenze per il versamento sono:

- **16 giugno 2020 (acconto)**
- **16 dicembre 2020 (saldo)**

Il versamento va effettuato in autoliquidazione con apposito modello F24 reperibile su internet o presso gli sportelli degli Uffici Postali e Bancari

L'imposta non è versata qualora il dovuto sia inferiore a € 12,00 per l'intero anno d'imposta.

Codici tributo per il versamento

Tipologia Immobili	Codice IMU - quota Comune	Codice IMU – quota Stato
Abitazione principale	3912	Non dovuta
Terreni	3914	Non dovuta
Aree fabbricabili	3916	Non dovuta
Altri fabbricati (esclusi cat. D)	3918	Non dovuta
Interessi da accertamento	3923	Non dovuta
Sanzioni da accertamento	3924	Non dovuta
Fabbricati categoria D	3930	3925

Aliquote

Tipologia	Aliquota IMU
Abitazione principale (solo per immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/4 nella misura massima di n. 1 unità per categoria)	0,50% con detrazione € 200,00
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti alla categoria D	1,11%
Aree edificabili	1,11%
Immobili merce appartenenti a qualsiasi categoria	0,10%
Fabbricati rurali ad uso strumentale art. 13 c. 8 D.L. 20/2011	0,10%
Terreni agricoli	1,11%
Immobili non compresi nelle precedenti categorie	1,11%

ESENZIONI SALDO IMU 2020 PREVISTE DA NORMATIVA EMERGENZIALE da COVID-19

Riferimenti normativi:

- D. L. 104/2020 "Misure urgenti per il sostegno e rilancio dell'economia", all'art. 78 "Esenzioni dell'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo";

- D. L. 33/2020, convertito in Legge 74/2020 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

- D. L. 137/2020 (Decreto Ristori) “Ulteriori misure urgenti in materia di salute, sostegno ai lavoratori e imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, articolo 9 “Cancellazione seconda rata IMU”, e allegato 1 al suddetto decreto, contenente l’elenco per codice Ateco delle categorie per le quali è previsto l’esonero della seconda rata Imu 2020;

La seconda rata IMU 2020 non è dovuta per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano ATTIVITA’ che hanno subito effetti connessi all'emergenza sanitaria COVID-19, di cui all'elenco tassativo contenuto nell'Allegato 1 del Decreto Ristori (D.L. 137/2020)

Condizione necessaria per l’esonero è che i proprietari degli immobili siano anche gestori delle attività esercitate.

Non è necessario presentare la dichiarazione IMU per il riconoscimento dell'esonero.

Inoltre, per i settori del Turismo e dello Spettacolo, sono previste le seguenti esenzioni:

- Immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- Immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- Immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- Immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- Immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Non è necessario presentare la dichiarazione IMU per il riconoscimento dell'esonero.

CONTATTI

* Per conteggio e preparazione F24:

Telefono da rete fissa: 800-9858805

Telefono da rete mobile : 0331-1858805

* Ufficio Tributi – Comune di Inzago – Piazza Q. di Vona, 3 - 20065, Inzago (MI)

Telefono: 02/954398240

Mail: tributi@comune.inzago.mi.it

Responsabile del Settore Finanziario: Rag. Rosanna Arrigoni

Orari di apertura al pubblico: A seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 l’ufficio tributi riceve solo su appuntamento e per problematiche non differibili